

ACCERTAMENTO

Ancora sul contraddittorio e sull'obbligo di motivazione

di **Giovanni Valcarenghi**

Una recente sentenza della **CTR di Milano (n. 6783 del 16.12.2014)** ci dà l'occasione per tornare sul tema del **significato del contraddittorio** e sul comportamento che le parti debbono assumere nell'ottica del comportamento trasparente prescritto dallo Statuto del contribuente.

La questione oggetto di discussione muove da un **accertamento redditometrico** (periodo di imposta 2005-2006-2007) elevato nei confronti di un contribuente, peraltro deceduto durante lo svolgimento del processo.

Raggiunto da un questionario, il **soggetto produceva** (così sembra dalla lettura del dispositivo) **documentazione** comprovante l'ammontare degli incrementi patrimoniali ed, in particolare:

- rimborsi di finanziamenti provenienti da una società ceca, regolarmente dichiarata;
- incasso di crediti vantati;
- finanze provenienti dal rapporto di coniugio.

Trattasi, ovviamente, di fonti non aventi natura reddituale, corroborate tuttavia dalla produzione di estratti conto dai quali era possibile evincere:

- il possesso della liquidità;
- l'utilizzo della medesima per la realizzazione dell'investimento.

A quanto sembra dagli atti di causa, l'Ufficio non avrebbe accettato tale documentazione a comprova della correttezza della posizione fiscale del contribuente.

La CTP accoglieva il ricorso e l'**Ufficio** appellava, **sostenendo l'assenza di alcun obbligo di contraddittorio** con il contribuente (circostanza lamentata dal ricorrente già in primo grado) e la quasi automaticità della previsione del vecchio art. 38.

I Giudici, invece:

- da un lato valorizzano **l'importanza del confronto preventivo** con il contribuente, attribuendo rilevanza sia al nuovo tenore letterale della norma (quasi a conferma di una esigenza pregressa in tal senso), sia all'esigenza di un **giusto processo** come statuito dallo Statuto del contribuente;
- per altro verso riscontrano la **piena e valida prova contraria fornita dal contribuente**, riscontrando non solo la presenza di documentazione probatoria, ma anche l'esistenza

del nesso eziologico tra disponibilità della provvista ed effettuazione dell'investimento, con tanto di raccordo temporale tra date di incasso e date di esborso.

Peraltro, appare interessante la parte della sentenza nella quale si rimarca come “*non trova fondamento l'ulteriore assunto dell'ufficio secondo il quale il tenore di vita e la capacità reddituale dei contribuenti non reperirebbero giustificazione alcuna in quanto dichiarato. Viceversa, negli atti allegati al ricorso introduttivo questi ultimi hanno ampiamente evidenziato la effettiva capacità reddituale rispetto a ciò che l'ufficio ha accertato*”.

Ecco, il punto sta proprio in questo particolare.

Troppo spesso, **ancora oggi**, anche nelle situazioni in cui ricorre un obbligo normativo di contraddittorio, **gli Uffici si limitano a disconoscere senza alcuna giustificazione le doglianze** del contribuente, siano esse concretizzate in documentazione allegate, oppure in deduzioni, ragionamenti e considerazioni che siano prodotte al riguardo.

Proprio in questa “leggerezza” possiamo spesso individuare una sorta di **disallineamento tra quanto predicato a livello centrale e quanto praticato a livello locale**.

Se trasparenza e buona fede deve essere, che sia da entrambi i lati, senza che si presuma che l'operato dell'Ufficio è corretto e che l'intero onere difensivo gravi sul contribuente.

Ne deriva, dunque, che **avvisi** di accertamento **ove non sia correttamente argomentato** in merito alle considerazioni del contribuente divengono **potenzialmente nulli**, proprio perché non avrebbe senso un contraddittorio nel quale una sola parte è tenuta a “parlare” e documentare.

Se del tutto condivisibile appare la conclusione, meno specchiata è la parte in cui si provvede alla compensazione delle spese di lite, proprio in quanto nel caso specifico appare violato un principio basilare e sacrosanto che dovrebbe invece rappresentare la strada maestra da seguire.

Sull'importanza del contraddittorio, tuttavia, non sono ancora cristallizzate le vedute se, come è vero, la stessa **Cassazione nel gennaio del 2015 ha nuovamente rimesso la questione alle Sezioni Unite, anche dopo che le medesime si erano già pronunciate a favore dell'obbligatorietà** dello stesso, nello scorso mese di settembre.

Il fatto che l'Amministrazione debba **confrontarsi con il contribuente** prima di emanare un qualsiasi atto che sia potenzialmente atto a danneggiarlo è proprio una circostanza che viene mal digerita, quando dovrebbe invece rappresentare una **bandiera del rapporto trasparente** con il cittadino.

